

Enti aderenti:

ASP Azienda Consortile A.C.C.C. N19 (Afragola, Caivano, Cardito, Crispano), Ambito Territoriale Sociale N18 (Casoria, Arzano, Casavatore)

Comuni di: Afragola (NA), Arzano (Na), Aversa (Ce), Brusciano (Na), Camposano (Na), Casandrino (Na), Castello di Cisterna (Na), Carbonara di Nola (Na), Cervino (Ce), Cicciano (Na), Cimitile (Na), Comiziano (Na), Ercolano (Na), Frignano (Ce), Giugliano in Campania (Na), Gricignano di Aversa (Ce), Ischia (Na), Lusciano (Ce), Marano di Napoli (Na), Massa di Somma (Na), Marcellise (Ce), Mariglianella (Na), Marigliano (Na), Melito di Napoli (Na), Nola (Na), Orta di Atella (Ce), Palma Campania (Na), Pomigliano D'Arco (Na), Recale (Ce), San Cipriano d'Aversa (Ce), San Felice a Cancellò (Ce), San Marco Evangelista (Ce) San Marcellino (Ce), San Paolo Bel Sito (Na), Santa Maria la Fossa (Ce), Sant'Arpino (Ce), San Vitaliano (Na), Saviano (Na), Somma Vesuviana (Na), San Gennaro Vesuviano (Na), San Sebastiano al Vesuvio (Na), Scisciano (Na), Striano (Na), Succivo (Ce), Teverola (Ce), Tufino (Na), Villa di Briano (Ce)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Centrale Unica di Committenza dell'area nolana

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE DI CASORIA

PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO «CONGIUNTO», EX ART. 44 DEL D.LGS 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA "OSPITALITÀ, BENESSERE, SPAZIO COMUNE, ACCESSIBILITÀ. PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE DI STRUTTURE PUBBLICHE NELLA CORONA URBANA DEL XX SECOLO" – COMUNE DI CASORIA (NA)

CUP: J72F22000250001

CIG B20B4C600B

PARTI RETTIFICATE

FINANZIATI A VALERE SU: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno – DECRETO 19/10/2022

SEZIONE I	4
PREMESSE.....	4
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale	4
I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento	4
I.3) Invio Bando e -disciplinare e dell'esito di gara	5
I.4) Piattaforma telematica.....	5
I.4.1) Dotazioni tecniche	6
I.4.2) Identificazione	7
SEZIONE II	7
DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI	7
II.1) Documenti di gara	7
II.2) Chiarimenti	7
II.3) Comunicazioni.....	8
II.4) Sopralluogo.....	8
SEZIONE III	9
OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO	9
III.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo	9
III.2) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione	10
SEZIONE IV	10
LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO	10
IV.1 Importo a base d'appalto	10
IV.2 Lotti	10
IV.3 Categoria delle lavorazioni	11
IV.4 Categorie della progettazione esecutiva	14
IV.5 Subappalto	15
IV.6 Contabilità e pagamenti	16
IV.7 Anticipazione	17
SEZIONE V.....	18
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	18
V.1) Soggetti ammessi alla gara	18
V.1.1) Istruzioni in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario di concorrenti (ai sensi dell'art. 68 del codice).	20
V.1.2) Istruzioni in caso di partecipazione di consorzi (di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice).	20
V.1.3) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.	20
SEZIONE VI.....	21
REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIAE TECNICO-PROFESSIONALE.....	21
VI.1) Requisiti di ordine generale.....	21
VI.2) Requisiti speciali e mezzi di prova	22
VI.2.1) Requisiti generali di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnico-professionale.....	23
VI.2.2) Requisiti per l'esecuzione dei lavori	23
VI.3) Requisiti per la progettazione esecutiva.....	25
VI.3.1) Requisiti di idoneità.....	25
VI.3.2) Requisiti di capacità tecnica e professionale	27
VI.6) Awalimento	29
SEZIONE VII.....	31
LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI.....	31
VII.1) Valutazione di impatto criminale	31
VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007	31
VII.3) Protocollo di legalità.....	31
VII.4) Clausole relative al finanziamento	31
SEZIONE VIII.....	32
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE.....	32

VIII.1) Criterio di aggiudicazione.....	32
VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta	32
VIII.3) Valutazione delle offerte – metodo per il calcolo dei punteggi.....	34
VIII.4) Riparametrazione e soglia di sbarramento	36
VIII.5) Valutazione della «Offerta Economica».....	36
VIII.6) Metodo per il calcolo dei punteggi.....	37
VIII.7) Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse	37
VIII.8) Modalità di aggiudicazione	38
SEZIONE IX	38
CONTENUTO, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE	38
IX.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta.....	38
IX.2) Contenuto della “BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”	41
IX.3) Contenuto della BUSTA “OFFERTA TECNICA”	47
IX.4) Contenuto della BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”	51
IX.5) Garanzia provvisoria	53
IX.6) Contributo a favore dell'ANAC.....	55
SEZIONE X	56
ESPLETAMENTO DELLA GARA	56
X. 1) Operazioni di gara	56
X. 2) Verifica documentazione amministrativa.....	56
X. 3) Commissione giudicatrice	57
X. 4) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche.....	57
X. 6) Verifica di anomalia delle offerte	58
X. 7) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	58
X.8) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione	59
X.9) Soccorso istruttorio	60
SEZIONE XI	61
ACCESSO AGLI ATTI	61
SEZIONE XII	61
ULTERIORI DISPOSIZIONI	61
XII.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto	61
XII.2) Garanzie e coperture assicurative	62
XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)	62
XII.2.2) Polizza assicurativa CAR.....	63
XII.2.3) Revisione prezzi	63
SEZIONE XIII	64
CONTROVERSIE	64
SEZIONE XIV.....	64
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	64
ALLEGATI:.....	66
ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:.....	66

**SEZIONE I
PREMESSE**

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale

	Amministrazione competente delegata	Amministrazione delegante
<u>DENOMINAZIONE</u>	Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana	Comune di CASORIA (NA)
<u>Servizio/Settore/Ufficio responsabile</u>	<u>Ufficio CUC</u>	Settore 6 - LL.PP. - MANUTENZIONI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO, (SUE)
<u>Indirizzo sede operativa</u>	Via Trivice d'Ossa nr.28	PIAZZA D. CIRILLO 1
<u>Località/Città/Provincia</u>	Camposano (Na)	CASORIA (NA)
<u>Telefono</u>	0818239106	
<u>Posta elettronica certificata</u>	cucareanolana@pec.it	
<u>Indirizzo Internet (URL)</u>	https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/	https://www.comune.casoria.na.it/
<u>Codice AUSA</u>	0000220794	

- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi SEZIONE II;
- Indirizzo presso il quale inviare le offerte di partecipazione: vedi SEZIONE I e IX;
- Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: SEZIONE II;

Questa CUC in esecuzione degli atti indicati alla successiva SEZIONE I.2 ha indetto una gara per affidare i lavori ed i servizi di progettazione di cui al progetto in oggetto.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php> conforme alle prescrizioni dell'articolo 26 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.108 co.2 del d.lgs. n.36/2023 – Codice dei contratti pubblici.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice, è L0ing. Antonio Isoldo Responsabile dell'Area LL.PP.- MANUTENZIONE IMMOBILI dell'Amministrazione delegante e il Responsabile della Procedura (RdP) presso la CUC, in qualità di Amministrazione competente delegata, è la Dott.ssa Giuliana Ercolini

I.2) Provvedimenti di approvazione e validazione della procedura, fonte di finanziamento

- Atto di approvazione: D.G.C. n. 43 del 29/04/2022, Determina n. 3 RG 1305 del 06/06/2024
- Indizione gara: Determina n. 3 RG 1305 del 06/06/2024
- Fonte di finanziamento: Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno – DECRETO 19/10/2022

I.3) Invio Bando e -disciplinare e dell'esito di gara

- GUUE
- Piattaforma Pubblicità legale Anac
- Profilo committente della Centrale Unica di Committenza dell'Area nolana al seguente link: <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>
- Albo Pretorio on line e Profilo committente dell'Amministrazione delegante;
- Piattaforma di e-procurement Appalti e Contratti della CUC area Nolana;
- Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Analogamente sarà pubblicato l'esito di gara.

In ogni caso si procede, ai sensi dell'art. 90, comma 1, del Codice, a comunicare l'aggiudicazione a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa alla gara.

I.4) Piattaforma telematica

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La CUC non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente documento e a quanto previsto nel documento denominato Istruzioni e Manuali raggiungibili al seguente link: <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la CUC può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo

di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.agenziaareanolana.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La CUC si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre.

I.4.1) Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando-disciplinare e nei regolamenti di funzionamento della piattaforma reperibili al link <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

I.4.2) Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

SEZIONE II

DOCUMENTI DI GARA, CONSULTAZIONE E ACQUISIZIONE ATTI

II.1) Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) gli elaborati del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica scaricabile al link <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>;
- b) il presente disciplinare di gara con la relativa modulistica allegata;
- c) tutti gli ulteriori documenti riportati nella successiva SEZIONE ALLEGATI.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della CUC, nella sezione "Amministrazione trasparente", e sulla Piattaforma per l'intero periodo di pubblicazione al seguente indirizzo: <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>

Nell'offerta il concorrente dichiara di aver preso visione e di avere perfetta cognizione di tutti i documenti di gara.

L'Amministrazione delegante in base alla normativa vigente sul copyright, è titolare dei diritti di proprietà intellettuale e di utilizzo e/o diffusione relativi ai diversi elementi contenuti nel progetto di cui al presente documento e ne autorizza l'uso solo ai fini della partecipazione alla gara d'appalto.

In caso di discordanza tra la normativa, il bando-disciplinare e gli altri documenti di gara, al fine di definirla, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

1. Codice, Regolamento ed altra normativa di rango pari o superiore;
2. Disciplinare di gara;
3. Progetto Fattibilità Tecnica ed Economica;
4. Altri documenti allegati al disciplinare.

II.2) Chiarimenti

Gli operatori economici possono richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana e in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla

Piattaforma stessa. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana

L'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, secondo le modalità specificate nella Guida, individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area personale. Nella relativa sezione "Comunicazioni riservate al concorrente", l'operatore economico, attraverso la funzione "Invia una nuova comunicazione", inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine della corretta trasmissione del suddetto quesito. Il buon esito dell'invio della comunicazione è notificato tramite e-mail.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

I chiarimenti devono essere inoltrati entro e non oltre il 09/07/2024 ore 18.00

Ai sensi dell'art. 74 comma 4, del Codice, le risposte ai quesiti presentati in tempo utile, sempre che gli stessi risultino pertinenti alla fase relativa alla gara di appalto, sono pubblicate ai sensi dell'art. 53 del Codice, al permalink <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php> nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" **entro e non oltre il 11/07/2024**

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale

II.3) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Le comunicazioni tra la CUC e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma secondo le modalità precisate nel seguito. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura. In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

II.4) Sopralluogo

La natura delle lavorazioni a farsi e la completezza delle tavole progettuali consentono al concorrente di formulare la propria offerta avendo a disposizione tutte le informazioni necessarie.

Pertanto, in sede di offerta, non è necessario dichiarare di aver effettuato un sopralluogo.

I luoghi sono comunque ispezionabili autonomamente, qualora l'operatore economico abbia intenzione di effettuare una visita in maniera autonoma.

SEZIONE III

OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

III.1) Oggetto, luogo di esecuzione e modalità di determinazione del corrispettivo

L'oggetto del presente appalto consiste nella: **PROCEDURA APERTA, PER L'AFFIDAMENTO «CONGIUNTO», EX ART. 44 DEL D.LGS 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA "OSPITALITÀ, BENESSERE, SPAZIO COMUNE, ACCESSIBILITÀ. PROGRAMMA DI RIGENERAZIONE DI STRUTTURE PUBBLICHE NELLA CORONA URBANA DEL XX SECOLO"**

Relativamente alla progettazione esecutiva si specifica quanto segue: l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 41 e dell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023. L'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione. Il Capitolato Speciale d'Appalto contiene i dettagli della prestazione contrattuale richiesta relativa alla redazione del progetto esecutivo.

Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata in sede di gara dall'appaltatore e recepite dal Comune. Il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo e a quanto offerto in sede di gara. Esso determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve, comunque contenere tutti gli elaborati previsti dall'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023.

Non sono ammesse variazioni alle lavorazioni previste nel definitivo fatte salve le migliorie consentite riportate nella presente Lettera di invito - Criteri di Aggiudicazione.

Il progetto esecutivo dovrà altresì essere integrato con le offerte migliorative presentate in sede di gara. Le varianti migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna ulteriore modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate, da parte dell'appaltatore, nel progetto esecutivo, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che rimarrà fissa ed invariata.

Per la redazione del progetto esecutivo, qualora ne ravvisi la necessità, l'affidatario, previa informazione al responsabile del procedimento perché possa eventualmente disporre la presenza del direttore dei lavori, provvede all'effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'affidatario. Per la progettazione è richiesta la presentazione di una adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, anche a copertura dei rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori.

Dopo la stipula del contratto, il RUP procederà alla consegna del servizio di progettazione esecutiva. L'appaltatore avrà **60 gg naturali e consecutivi** per la consegna del progetto. Scaduto tale termine, si applicherà la penale prevista nel capitolato speciale e se l'appaltatore non provvederà alla consegna entro i 10 gg successivi all'invio della nota di sollecito del RUP, si procederà alla risoluzione del contratto e alla escussione della garanzia definitiva, senza riconoscimento di alcun indennizzo.

La verifica di coerenza tra i livelli di progettazione è condotta ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023.

Sono presenti nell'appalto specifiche tecniche contenute nei Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione **interventi edilizi** (D. Min. Transiz. Ecologica 23/06/2022, in G.U. Serie Generale n. 183 del 06/08/2022).

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "A MISURA".

III.2) Durata dell'appalto e tempi di esecuzione

La durata dell'appalto fissata in **totali 600 giorni** è così stabilita:

- o progettazione esecutiva: **giorni 60 (SESSANTA)** naturali e consecutivi;
- o esecuzione dei lavori: **giorni 540 (CINQUECENTOQUARANTA)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori.

I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe. Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'[articolo 17, comma 5](#) e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso.

SEZIONE IV LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D'APPALTO

IV.1 Importo a base d'appalto

a.1	Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso di cui € 1.413.838,08 per costi della manodopera (art. 41, comma 14, del Codice)	6.650.000,00
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	266.000,00
a.3	Totale importo servizio di progettazione esecutiva (NON soggetto a ribasso)	132.674,21
	Totale appalto (a.1+a.2+a.3)	7.048.674,21
	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (IVA esclusa) (a.1)	6.650.000,00

CPV Lavori di costruzione di sviluppo **urbano** (45211360-0)

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi all'art. 58, comma 2 del codice, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa.

IV.2 Lotti

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi all'art. 58, comma 2 del codice, l'acquisizione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non possiedono un'autonoma funzionalità tecnica ed operativa.

Per una più ampia e dettagliata descrizione dei lavori a farsi si rimanda al progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica posto a base di gara.

IV.3 Categoria delle lavorazioni

Lavorazioni	Cat.	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo €uro	Class.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente / Scorporabile	Subappaltabile %
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	SI	2.917.503,47	IV bis (ovvero IV con incremento 20%)	43,78%	Prevalente	Nei limiti del 30,00%
Edifici civili e industriali	OG1	SI	2.830.989,93	IV bis (ovvero IV con incremento 20%)	42,48%	Scorp.le	100%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	SI	657.999,14	III (ovvero II con incremento 20%)	9,87%	Scorp.le	100%
Impianti termici e di condizionamento	OS28	SI	252.291,70	I	3,64%	Scorp.le	100%
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	SI	212.602,85	I	3,19%	Scorp.le	100%
Verde e arredo urbano	OS24	SI	44.612,91	I	0,67%	Scorp.le	100%
Totale			6.916.000,00		100%		

Ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso della qualificazione nella categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per la qualificazione del concorrente nelle suddette categorie e classifiche potrà essere altresì considerato l'incremento premiante del 20% di cui all'art. 2 c.2 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.

La qualificazione nella categoria prevalente è obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera stimati in € 1.413.838,08

Categoria prevalente

1. **OG2 "Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela"** per euro 2.917.503,47 pari al 43,78% classe IV-bis (ovvero IV con incremento 20%);

Tali lavorazioni, a **qualificazione obbligatoria**, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o costituendo Raggruppamento/costituendo Consorzio ordinario).

Il requisito di qualificazione deve essere posseduto in proprio dal concorrente, non essendo ammesso, ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il ricorso all'istituto dell'avallimento.

Lavorazioni appartenenti a categoria prevalente, subappaltabili nel rispetto del limite del 30% del proprio importo.

Categorie scorporabili

2. **OG1 "Edifici civili e industriali"** per euro 2.830.989,93 pari al 42,48% classe IV-bis (ovvero IV con incremento 20%);

Tali lavorazioni, a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o mandante di costituendo Raggruppamento/costituendo Consorzio ordinario).

Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero. A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria scorporabile (subappalto necessario).

Tale categoria è altresì eseguibile in avalimento.

3. **OS30 "Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi"** per euro 657.999,14 pari al 9,87% classe III (ovvero II con incremento 20%);

Tali lavorazioni, a **qualificazione obbligatoria**, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o mandante di costituendo Raggruppamento/costituendo Consorzio ordinario).

Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero. A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria scorporabile (subappalto necessario).

In considerazione della particolare tipologia di lavorazioni a farsi è vietato l'avallimento ai sensi dell'art. 104, comma 11, D. Lgs. 36/2023 in ordine alle lavorazioni inerenti alla categoria OS30, trattandosi di opere necessitanti lavori e/o componenti di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per i quali è indefettibile il diretto svolgimento da parte dell'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

4. **OS28 "Impianti termici e di condizionamento"** per euro 252.291,70 pari al 9,87% classe I;

Tali lavorazioni, a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o mandante di costituendo Raggruppamento/costituendo Consorzio ordinario).

Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero. A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria scorporabile (subappalto necessario).

In considerazione della particolare tipologia di lavorazioni a farsi è vietato l'avallimento ai sensi dell'art. 104, comma 11, D. Lgs. 36/2023 in ordine alle lavorazioni inerenti alla categoria OS28, trattandosi di opere necessitanti lavori e/o componenti di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per i quali è indefettibile il diretto svolgimento da parte dell'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

5. **OS3 "Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie"** per euro 212.602,85 pari al 3,19% classe I;

Tali lavorazioni, a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o mandante di costituendo Raggruppamento/costituendo Consorzio ordinario).

Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero. A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria scorporabile (subappalto necessario).

In considerazione della particolare tipologia di lavorazioni a farsi è vietato l'avallimento ai sensi dell'art. 104, comma 11, D. Lgs. 36/2023 in ordine alle lavorazioni inerenti alla categoria OS3, trattandosi di opere necessitanti lavori e/o componenti di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per i quali è indefettibile il diretto svolgimento da parte dell'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

In luogo delle singole qualificazioni SOA OS3, OS28, OS30, gli o.e. possono partecipare qualora in possesso della qualificazione SOA OG11III-bis (ovvero III con incremento 20%).

Tali lavorazioni, a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili dal Concorrente se direttamente qualificato, (quale impresa singola o mandante di costituendo Raggruppamento/costituendo Consorzio ordinario).

Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero. A pena di non ammissione, se l'operatore economico concorrente non possiede qualificazione diretta in detta categoria, la stessa deve necessariamente essere subappaltata per intero se coperta per importo secondo la classifica posseduta con la categoria scorporabile (subappalto necessario).

In considerazione della particolare tipologia di lavorazioni a farsi è vietato l'avallimento ai sensi dell'art. 104, comma 11, D. Lgs. 36/2023 in ordine alle lavorazioni inerenti alla categoria OG11, trattandosi di opere necessitanti lavori e/o componenti di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per i quali è indefettibile il diretto svolgimento da parte dell'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

6. Ai fini della partecipazione alla procedura è altresì previsto il possesso della categoria SOA OS24 – classifica I,

Ovvero,

per le sole lavorazioni di cui alla categoria OS24, così come previsto dall'art. 28 dell'allegato II.12 al Codice degli appalti, possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

In caso di subappalto qualificatorio:

a) il concorrente ha l'obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e – cumulativamente - l'importo della categoria a qualificazione obbligatoria non posseduta.

In caso di subappalto qualificatorio:

a) il concorrente ha l'obbligo di possedere in categoria prevalente una classifica che copra l'importo della prevalente stessa e – cumulativamente - l'importo della categoria a qualificazione obbligatoria non posseduta.

b) Lavorazioni scorporabili, subappaltabili per intero.

IV.4 Categorie della progettazione esecutiva

Si indicano di seguito la categoria e ID di progettazione prese a riferimento per il calcolo del suddetto onorario, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel citato D.M. 17/06/2016.

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Comple- sità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Corrispettivo
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E22	<i>Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza</i>	1,55	2.917.503,47	73.363,33
EDILIZIA	E20	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione su edifici e manufatti esistenti	0,95	2.830.989,93	30.259,43
EDILIZIA	E19	Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane.	1,20	44.612,91	1.799,94

IMPIANTI	IA04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rilevazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	657.999,14	13.184,43
IMPIANTI	IA02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione dei fluidi - Impianto solare termico	0,85	252.291,70	4.248,73
IMPIANTI	IA01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - impianti sanitari - impianti fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - impianti e reti antincendio	0,75	212.602,85	3.315,20
			TOTALE		126.171,06
			Spese e oneri accessori		1.400,30
			Totale parcella		127.151,36

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 ad oggetto "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice", e ai sensi del D.lgs. 36/2023.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione prevista dal Decreto Legislativo n°36/2023.

La prestazione principale della progettazione è quella relativa alla categoria "E.22 Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza"

IV.5 Subappalto

Il subappalto è ammesso nel rispetto dell'articolo 119 del Codice, previa autorizzazione dell'Amministrazione delegante.

L'appalto deve essere eseguito direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, fatta salva la possibilità di subappaltare quota parte dei lavori nei termini che seguono.

I lavori subappaltabili sono i seguenti:

- **quelli previsti per la categoria prevalente OG2 entro il limite del 30,00% dell'importo previsto per la categoria;**
- senza alcuna limitazione le altre categorie.

Le predette restrizioni di subappalto sono altresì correlate all'esigenza dell'Amministrazione di:

- rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali atteso che il contesto territoriale ove eseguire l'appalto, da considerarsi in ambito esteso, ovvero almeno regionale, visto che trattasi di procedura aperta a una vasta platea di operatori economici, è caratterizzato da fenomeni delinquenziali di ordine storico, economico e sociale che favoriscono comportamenti di criminalità organizzata e, pertanto, vanno contrastati con adeguate misure di prevenzione e strumenti di dissuasione;
- rafforzare il controllo particolare circa la professionalità dell'operatore economico e l'adozione di specifiche misure tese a favorire l'unità esecutiva dell'opera attraverso il mantenimento, per tutte le fasi realizzative, di omogenee capacità imprenditoriali, tecnologiche e operative nonché l'interlocuzione diretta con il soggetto esecutore, evitando perciò eccessive frammentazioni dell'appalto e/o intermediazioni tra l'Amministrazione e chi esegue effettivamente il lavoro, potenzialmente dannose per una prestazione a regola d'arte.

In caso di cd "Subappalto obbligatorio/qualificatorio" - applicabile agli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione inerenti la Categoria Prevalente e fermo restando che i requisiti carenti dovranno essere posseduti dal concorrente con riferimento alla classifica della categoria prevalente stessa - la mancata presentazione della suddetta "dichiarazione di subappalto" o comunque una dichiarazione non conforme, costituisce motivo di esclusione.

Per avvalersi del subappalto, il concorrente è tenuto a indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti percentuali e nei termini predetti, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, del Codice i consorzi stabili di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) e art. 66 co. 1 lett. eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'[articolo 65, comma 2, lettere b\) e c\)](#), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

In caso di subappalto qualificante, *ove ne ricorrano le circostanze*, il concorrente è tenuto ad indicare chiaramente la tipologia di lavorazioni e la relativa percentuale per cui si ricorre a detto istituto.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 119 comma 6 del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione delegante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo; *in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.*

L'Amministrazione delegante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi *nei soli casi previsti dall'art. 119, comma 11, del Codice.*

IV.6 Contabilità e pagamenti

L'appalto è "A MISURA".

Si riporta integralmente quanto previsto nel CSA.

La contabilità dei lavori sarà effettuata *ai sensi della parte II, titolo IX, del Regolamento*; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Resta inteso che i pagamenti restano comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante secondo le regole di rendicontazione previste dalla specifica linea di finanziamento.

L'impresa appaltatrice si impegna a rispettare e ad accettare, a pena di nullità assoluta del contratto, tutte le disposizioni previste dall'art. 19, comma 7, del Regolamento di Attuazione della Legge Regionale n°3/2007 e dall'art. 3 della Legge 136/2010 "Tracciabilità di flussi finanziari". Si precisa che i suddetti obblighi si applicano anche ai subappaltatori e ai subcontraenti.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione delegante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

IV.7 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del Codice, è prevista la corresponsione a favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

L'anticipazione viene erogata, salvo effettivo accredito dei fondi da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal

Responsabile Unico del Procedimento; l'esecutore, però, decade dal beneficio dell'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali.

L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

SEZIONE V

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

V.1) Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 65 del Codice.

Avendo il presente affidamento ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore o essere presenti con le seguenti modalità:

Progettisti in raggruppamento temporaneo

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale.

In caso di raggruppamento temporaneo per l'attività di progettazione, il soggetto qualificato per lo svolgimento di tale prestazione (liberi professionisti in forma singola o associata, società di professionisti o società di ingegneria e relativi consorzi stabili, od operatore economico di altra natura) deve presentare la domanda di partecipazione secondo lo schema di cui all'Allegato A 1.

Progettisti incaricati

Qualora il concorrente decida di avvalersi di un progettista senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra l'Ente delegante e l'operatore economico stesso.

Il concorrente che intenda avvalersi di progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura) nella domanda di ammissione, dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 66 del codice.

A tal fine ciascuno degli operatori economici incaricati della progettazione dovrà attestare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti dal disciplinare di gara tramite presentazione del modello di domanda A1 e di proprio DGUE.

Gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto incaricati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 66 del codice dei contratti:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera e) anche se non ancora costituiti.

Nel caso in cui i professionisti indicati si costituiscano in RTP, ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'allegato II.12 al Codice, dovranno prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione.

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Tutti i concorrenti, compresi i professionisti indicati, devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Titolo IV Capo II del Codice e meglio dettagliati nel modello DGUE predisposto per la presente procedura di gara scaricabile dal portale di gestione telematica della gara.

V.1.1) Istruzioni in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzio ordinario di concorrenti (ai sensi dell'art. 68 del codice).

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 65, comma 2 lettere e) ed f) del Codice, oltre che singolarmente, in Raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'68 del Codice.

Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e seguenti del Codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo o costituendo Consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, **a pena di esclusione**, fatto salvo quanto infra prescritto ai sensi dell'art.101 del Codice, singolarmente le dichiarazioni di cui al modello DGUE sopra citato, nonché congiuntamente scrittura privata secondo il modulo "ISTANZA DI PARTECIPAZIONE" predisposto per la presente procedura di gara e scaricabile dal portale, da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'Impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le quote di partecipazione al Raggruppamento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 68 del Codice.

Il Raggruppamento/Consorzio produrrà la cauzione provvisoria intestata alla mandataria capogruppo designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande/consorziande.

L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena **l'esclusione**, da tutte le Imprese che faranno parte del costituendo Raggruppamento o del costituendo Consorzio ordinario di concorrenti.

V.1.2) Istruzioni in caso di partecipazione di consorzi (di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice).

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b) c) e d) del Codice, con la specificazione che il Consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 68 comma 14 del Codice, quali, tra le imprese facenti parte del Consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al modello DGUE, compilato per le parti di pertinenza.

Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello Statuto.

Trova applicazione quanto prescritto dall'art. 67, comma 1 del Codice.

In particolare, si rammenta che i Consorzi Stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 67 comma 4 del codice.

V.1.3) Curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto:

- il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato;
- per le imprese ammesse al concordato preventivo possono partecipare al presente appalto.
- le imprese che hanno presentato domanda di cui all'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, se il decreto previsto dall'articolo 163 del medesimo regio decreto;

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

SEZIONE VI

REQUISITI GENERALI, DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIAE TECNICO-PROFESSIONALE

VI.1) Requisiti di ordine generale

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La verifica del possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE VI avverrà, ai sensi dell'art. 99 attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera n. 262/2023 dell'ANAC.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco per le categorie indicate nel presente Disciplinare al punto 6.2.2.

VI.2) Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, *a pena di esclusione*, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass → FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 262/2023.

Sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Per l'attività di progettazione e altre attività rientranti nei servizi di ingegneria e architettura l'operatore economico potrà coprire i requisiti speciali richiesti ed eseguire mediante una delle seguenti modalità:

1) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI COSTRUZIONE E PROGETTAZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con il suo staff. In caso di operatore economico in possesso di attestazione SOA per costruzione e progettazione in categoria e classifiche adeguate nei lavori da assumere e in possesso di tutti i requisiti speciali previsti dal presente Disciplinare per i servizi di architettura e ingegneria, dovrà disporre di un proprio staff tecnico e indicare i nominativi dei professionisti, che svolgeranno le prestazioni di servizi di architettura e ingegneria richiesti.

In caso di RTI l'attestazione SOA per attività di progettazione e costruzione deve essere posseduta dal componente, mandatario e/o mandante, che esegue l'attività di progettazione.

2) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con costituzione di un raggruppamento dove:

2a) il mandante è progettista soggetto di cui all'art. 66 comma 1 lett. a), b) c), d), e) e g) del Codice;

2b) il mandante è un RTP di progettisti di cui all'art. 66 comma 1 lett. f). In questo caso per il subraggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il subraggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente (impresa di costruzioni).

3) OPERATORE ECONOMICO CON SOA DI SOLA COSTRUZIONE. Dimostra requisiti di progettazione con

3a) incarico a singolo soggetto o a più soggetti non raggruppati fra di loro di cui all'art. 46 comma 1 lett. a), b) c), d), e) e g) del Codice

3b) incarico a RTP di progettisti di cui all'art. 66 comma 1 lett. f) del Codice. In questo caso per il subraggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016. Il subraggruppamento temporaneo relativo al servizio di progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti.

VI.2.1) Requisiti generali di idoneità professionale, economica-finanziaria e tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, i concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, di cui ALLEGATO II.12, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

VI.2.2) Requisiti per l'esecuzione dei lavori

I concorrenti a pena di esclusione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b. Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, di cui ALLEGATO II.12.

I concorrenti che eseguono i lavori con la propria organizzazione d'impresa o tramite imprese collegate o controllate dovranno essere in possesso dei requisiti sotto descritti:

Lavorazioni	Cat.	Qualificazioni obbligatorie (si/no)	Importo €uro	Class.	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente/Scorporabile	Subappaltabile %
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	SI	2.917.503,47	IV bis (ovvero IV con incremento 20%)	43,78 %	Prevalente	Nei limiti del 30,00%
Edifici civili e industriali	OG1	SI	2.830.989,93	IV bis (ovvero IV con incremento 20%)	42,48 %	Scorp.le	100%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	SI	657.999,14	III (ovvero II con incremento 20%)	9,87%	Scorp.le	100%
Impianti termici e di condizionamento	OS28	SI	252.291,70	I	3,64%	Scorp.le	100%
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	SI	212.602,85	I	3,19%	Scorp.le	100%
Verde e arredo urbano	OS24	SI	44.612,91	I	0,67%	Scorp.le	100%
Totale			6.916.000,00		100%		

(Si veda anche Sez. IV.3)

Iscrizione white list:

L'esecuzione dell'appalto comprende, inoltre, le seguenti lavorazioni, rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e per le quali è richiesta all'operatore economico l'iscrizione o l'avvenuta richiesta di iscrizione o di rinnovo d'iscrizione alla White List della Prefettura competente per territorio:

- 1) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- 2) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- 3) noli a freddo di macchinari;
- 4) fornitura di ferro lavorato;
- 5) noli a caldo;
- 6) autotrasporti per conto di terzi;
- 7) guardiania dei cantieri

L'iscrizione alla white list dovrà essere posseduta dal soggetto che effettivamente andrà a svolgere la prestazione rientrante all'interno dell'elenco di cui all'articolo 1 comma 53 L. n. 190/2012.

Nel caso in cui le dette lavorazioni siano eseguite da un subappaltatore, l'iscrizione dev'essere posseduta dal subappaltatore medesimo.

Nel caso di raggruppamento temporaneo, l'iscrizione deve essere posseduta da ciascuna impresa che esegue le suddette lavorazioni.

VI.3) Requisiti per la progettazione esecutiva

VI.3.1) Requisiti di idoneità

7. **Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. *Requisito richiesto in caso di partecipazione in forma societaria o di consorzio*

8. **Iscrizione presso i competenti ordini professionali**

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione

9. **(per le società di ingegneria)** presenza del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 2 del DM 2 dicembre 2016, n. 263 ovvero:

- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto

Per la comprova del requisito si chiede il nominativo, data e numero di iscrizione all'albo professionale e per quanto rinvenibile nella Visura camerale si rimanda a quanto indicato sopra

10. **Presenza di un soggetto incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche.**

Per la comprova del requisito l'operatore economico deve indicare il nominativo e l'Ordine professionale, il numero e la data di iscrizione

Nel caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 2/12/2016, n. 263, il gruppo di lavoro deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione. Il requisito deve sussistere alla data di pubblicazione del bando di gara.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, dell'Ordine professionale cui è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione

Sarà possibile eseguire l'incarico di progettazione, altresì nel caso in cui si sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione in corso di validità, indicando comunque il/i soggetto/i che all'interno dello staff redigerà/anno la progettazione esecutiva in possesso del suddetto titolo professionale.

Il numero di professionisti richiesti per l'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto è di n. 4 (quattro) unità comprendenti le seguenti figure professionali, che costituiranno il gruppo di lavoro minimo

Ruolo	Requisiti	N. minimo
Coordinatore del gruppo di progettazione nonché incaricato dell'integrazione delle varie prestazioni specialistiche	11. Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria 12. Abilitazione all'esercizio della professione 13. Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1 (può coincidere con una delle altre figure previste)
Geologo	14. Laurea magistrale o quinquennale in geologia/geologia applicata 15. Abilitazione all'esercizio della professione 16. Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1
Progettista Opere edili	17. Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria 18. Abilitazione all'esercizio della professione 19. Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1 (può coincidere con Progettista Opere Strutturali e/o con Progettista Opere di viabilità)
Progettista Opere strutturali	20. Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria 21. Abilitazione all'esercizio della professione 22. Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1 (può coincidere con Progettista Opere edili e/o con Progettista Opere di Viabilità)
Progettista Impianti e reti antincendio	23. Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria 24. Abilitazione all'esercizio della professione 25. Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale 26. Abilitazione quale professionista antincendio iscritto agli elenchi di cui all'art. 16 del D.lgs. 139/2006 (ex L.818/84)	1 (può coincidere con Progettista impianti termomeccanici e/o con Progettista impianti elettrici)
Progettista Impianti termomeccanici	27. Laurea magistrale o quinquennale in architettura o ingegneria 28. Abilitazione all'esercizio della professione 29. Iscrizione alla sez. A del relativo ordine professionale	1 (può coincidere con Progettista impianti e reti antincendio e/o con Progettista impianti elettrici)

Nell'ambito della Struttura Operativa, deve essere individuato, a pena di esclusione, un professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, nella persona di un laureato in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine professionale.

È ammesso che un unico professionista assolva a più esperienze professionali tra quelle sopra elencate, fermo restando il numero minimo di unità richieste.

VI.3.2) Requisiti di capacità tecnica e professionale

I progettisti dovranno essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale:

- un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle classi e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo, per ogni classe e ID, è almeno pari a **1 volta** l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria

CATEGORIA	ID OPERA	GRADO DI COMPLESSITA'	VALORE DELLE OPERE	COEFF.	IMPORTO RICHiesto	MINIMO
EDILIZIA	E22	1,55	2.830.989,93	1	2.830.989,93	
EDILIZIA	E20	0,95	2.917.503,47	1	2.917.503,47	
EDILIZIA	E19	1,20	44.612,91	1	44.612,91	
IMPIANTI	IA04	1,30	657.999,14	1	657.999,14	
IMPIANTI	IA02	0,85	252.291,70	1	252.291,70	
IMPIANTI	IA01	0,75	212.602,85	1	212.602,85	

- servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,8.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, il requisito dei servizi di punta deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, fermo restando che nella singola classe/ID i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

CATEGORIA	ID OPERA	GRADO DI COMPLESSITA'	VALORE DELLE OPERE	COEFF.	IMPORTO RICHiesto	MINIMO
EDILIZIA	E22	1,55	2.830.989,93	0,8	2.264.791,94	
EDILIZIA	E20	0,95	2.917.503,47	0,8	2.334.002,78	
EDILIZIA	E19	1,20	44.612,91	0,8	35.690,33	
IMPIANTI	IA04	1,30	657.999,14	0,8	526.399,31	
IMPIANTI	IA02	0,85	252.291,70	0,8	201.833,36	
IMPIANTI	IA01	0,75	212.602,85	0,8	170.082,28	

Per la categoria E.22-E20-E19, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria IA.04-IA02-IA01, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

È possibile indicare il medesimo servizio sia come servizio analogo sia come servizio di punta

Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi:

- ✓ servizi di progettazione e/o direzione lavori di qualsiasi livello effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto. Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione per le fasi definitiva ed esecutiva che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento.
- ✓ i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;
- ✓ i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 120 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;
- ✓ i progetti vincitori in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.”

Nel caso in cui il servizio di riferimento sia stato espletato nell'ambito di un raggruppamento, l'operatore economico partecipante potrà dichiarare soltanto la parte di servizio precedentemente svolta nell'ambito del raggruppamento stesso

Servizi non ancora conclusi alla data di pubblicazione del bando o iniziati prima del decennio di riferimento sono ammessi per la “quota parte” di essi eseguita nel periodo di riferimento

- ✓ ai fini della dimostrazione dei requisiti, a nulla rileva che i lavori per cui sono stati svolti i servizi siano stati già realizzati, siano in corso di realizzazione o non siano ancora iniziata

- ✓ qualora i servizi siano stati espletati in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, sono valutabili solo le quote dei servizi effettivamente prestati dall'operatore economico concorrente.

In caso di RTP, costituito o costituendo, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del DM 263/2016.

VI.6) Avalimento

Ai sensi dell'articolo 104, del Codice, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

Ai sensi dell'art. 104, comma 3, del Codice, qualora il contratto di avalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

In caso di avalimento il concorrente deve allegare, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria, la seguente documentazione:

- a) una sua dichiarazione attestante l'avalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (MODELLO 3) e indicando se l'avalimento si è reso necessario al fine di ottenere un requisito di partecipazione o per migliorare l'offerta;
- b) una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti di cui agli art. 94 e 95 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento da rendersi mediante compilazione del modello DGUE e delle dichiarazioni integrative allo stesso allegati alla presente (Modello 2 e 2bis);
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria (MODELLO 3) con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione delegante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 65 del Codice (MODELLO 3);
- e) ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo n° 159 del 06/09/2011, dichiarazione resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria come per legge (Modello 2 e 2bis);
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto di avalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. L'operatore economico nel contratto deve specificare se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta e allega la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. **Nel contratto di avalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità (Modello 3).**

Nei casi in cui l'avallimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, ai sensi dell'art. 104, comma 12, del Codice. In questo caso copia del contratto va inserita anche nell'offerta tecnica

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) e dalle stesse possono derivare conseguenze penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 (e s.m.i.) in caso di dichiarazioni mendaci e con data non anteriore alla pubblicazione del documento.

L'impresa avalente e quella ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto d'appalto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il contratto, ai sensi del comma 8, dell'art. 104 del Codice, è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

È consentito l'utilizzo, mediante avalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal presente documento.

Il contratto di avalimento, a pena di esclusione, secondo quanto indicato nell'art. 104, comma 1, del Codice deve riportare in modo esplicito compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto di avalimento, vale a dire le risorse e i mezzi prestati, da elencare "in modo determinato e specifico". Pertanto il contratto di avalimento non può sostanziarsi nell'impegno generico "a mettere a disposizione in caso di aggiudicazione le risorse necessarie di cui il concorrente è carente".

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avallimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avallimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avallimento dei requisiti generali di cui all'art. 94 e 95 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC o dell'Amministrazione delegante, pena l'esclusione. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avallimento. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la CUC o l'Amministrazione delegante procede a segnalazione all'Autorità (ANAC) il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice

Non è consentito l'avallimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui alla precedente SEZIONE VI.

In caso di avalimento da parte di CONSORZI STABILI, sulla scorta anche del Comunicato del Presidente dell'ANAC, si precisa che l'articolo 67, comma 7, del codice, prevede infatti che possano essere oggetto di avalimento i soli requisiti maturati dal consorzio (in proprio). Tale previsione è volta ad evitare che i requisiti che discendono dall'esecuzione di un contratto (ripartiti tra consorzio e consorziate in forza di apposita delibera consortile) possano essere successivamente prestati a terzi, sulla base di diversi contratti di avalimento sottoscritti (in qualità di impresa ausiliaria) dal consorzio affidatario e dalle singole consorziate.

In considerazione della particolare tipologia di lavorazioni a farsi è vietato l'avalimento ai sensi dell'art. 104, comma 11, D. Lgs. 36/2023 in ordine alle lavorazioni inerenti alle categorie SOA OS3, OS28, OS30 (Ovvero OG11), trattandosi di opere necessitanti lavori e/o componenti di notevole contenuto tecnologico e/o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, per i quali è indefettibile il diretto svolgimento da parte dell'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.

SEZIONE VII

LEGALITÀ NEGLI APPALTI, VALUTAZIONE DI IMPATTO CRIMINALE ED ALTRI OBBLIGHI

La mancata adesione, da parte dell'offerente, alle clausole della presente sezione comporterà la **esclusione** dalla procedura di gara.

VII.1) Valutazione di impatto criminale

I soggetti partecipanti alla gara, in forma singola o comunque associati, si impegnano, in caso di aggiudicazione dell'appalto e sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, a comprendere nel contratto d'appalto, rispettare e far rispettare le clausole contrattuali di Valutazione di Impatto Criminale di cui all'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di Attuazione della predetta Legge Regionale n°3 / 2007, come da MODELLO 5.

VII.2) Artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007

Il concorrente si obbliga, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla gara in oggetto specificata, in caso di aggiudicazione del relativo appalto, a rispettare e far rispettare le clausole contenute negli artt. 51, 52 e 53 della Legge Regionale n°3/2007, come da MODELLO 5.

VII.3) Protocollo di legalità

Il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione, di aver preso visione delle clausole del "Protocollo di legalità" e di impegnarsi a sottoscriverlo, in caso di aggiudicazione.

VII.4) Clausole relative al finanziamento

Nel caso in cui, *per qualunque motivo*, dovesse venir meno la disponibilità anche parziale delle somme necessarie per la realizzazione delle opere, in conformità con la fonte di finanziamento, il concorrente dichiara, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di accettare che nessun indennizzo sarà dovuto dalle Amministrazioni di cui alla SEZIONE I né sotto forma di mancato utile né come indennizzo per le spese di partecipazione e di redazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente dichiara, altresì, sin dalla presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara, di essere consapevole e di accettare che i pagamenti sono comunque subordinati all'effettivo accredito dei fondi

da parte dell'Ente erogatore all'Amministrazione delegante secondo le regole previste dalla specifica linea di finanziamento.

SEZIONE VIII CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

VIII.1) Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, *ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice.*

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta tempo	5
Offerta economica	5
TOTALE	100

VIII.2) Elementi di valutazione dell'offerta

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata *ai sensi dell'art. 50 del Codice.* In particolare, sono stabiliti i seguenti elementi qualitativi e quantitativi di valutazione dell'offerta ed i relativi punteggi massimi:

- la qualità, che comprende il miglioramento della qualità e della funzionalità dell'opera, il minor costo di utilizzo e di manutenzione, la migliore organizzazione e sicurezza del cantiere;
- criteri di premialità PNRR;
- ribasso percentuale unico su importo di gara.

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Di seguito sono elencati i criteri di valutazione e i relativi punteggi.

TABELLA A – OFFERTA TECNICA						
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE				QL	SUB- PESI	PESO
A.	INTERVENTI MIGLIORATIVI PROGETTUALI					
A1	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di pregio tecnico e caratteristiche innovative (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali strutturali e di consolidamento strutturale; soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di sostenibilità e compatibilità dei materiali di finitura; soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di integrazione ed innovazione dell'impiantistica, ecc., nel rispetto dei principi del DNSH)			QL	15	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.					
A2	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche funzionali e contenimento dei consumi energetici (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di confort interno degli edifici, soluzioni atte all'efficientamento energetico ed alla riduzione dei consumi energetici degli impianti, ad es. migliori caratteristiche degli infissi, dei pacchetti isolanti (sia dei solai che delle partizioni verticali), incremento delle schermature solari sia interne che esterne, ecc.; soluzioni atte a migliorare l'incremento dell'efficienza energetica attraverso la gestione automatica ed integrata degli impianti (sistemi di regolazione del flusso luminoso, termoregolazione. ecc.) nel rispetto dei principi del DNSH)			QL	25	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.					
A3	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche estetiche ed compositive, del verde e dell'arredo (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche estetiche e compositive dei materiali, delle finiture e dei colori; soluzioni volte al miglioramento delle aree a verde ad. Es. attraverso l'inserimento di alberi ed arbusti "pronto effetto" di grandi dimensioni, di essenze della macchia Mediterranea, di impianti di irrigazione ad elevata sostenibilità ecc.; soluzioni atte a migliorare/incrementare l'arredo urbano degli spazi aperti e l'arredo dell'edificio del teatro; nel rispetto dei principi del DNSH)			QL	15	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.					
A4	Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche di sicurezza e salute, sociali ed ambientali (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di sicurezza ambientale, sicurezza antincendio, ecc.; soluzioni atte a migliorare la sicurezza dei fruitori ad esempio mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza, ecc.; soluzioni atte al miglioramento/incremento dell'accessibilità e della fruibilità degli edifici anche per i diversamente abili, nel rispetto dei principi del DNSH)			QL	15	
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.					
	Interventi migliorativi ai fini della fruibilità e funzionalità degli spazi aperti (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche funzionali degli spazi aperti e della			QL	15	
						90

A5	accessibilità carrabile/pedonale al parcheggio; soluzioni atte a migliorare e/o ampliare i percorsi dedicati, ecc. degli spazi aperti ; soluzioni volte ad incrementare la permeabilità degli spazi esterni ove possibile; soluzioni atte ad incrementare l'infrastrutturazione del parcheggio ad esempio mediante l'installazione di sistemi di rilevazione degli ingressi/uscite e pagamento automatico, installazione colonnine di ricarica per auto elettriche, ecc.; nel rispetto dei principi del DNSH)			
	Relazione tecnica, elaborati grafici, allegati/schede tecniche.			
A6	Organizzazione del cantiere, modalità esecutive, qualifiche del personale, attestazioni e certificazioni aziendali, compensazioni ambientali. (P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali; soluzioni atte a ridurre i tempi di interruzione dei servizi pubblici; qualifiche/ attestazioni/ certificazioni, ecc coerenti con il criterio, nel rispetto dei principi del DNSH)	QL	5	
TOTALE				90
B.	RIBASSO PERCENTUALE UNICO SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA RIBASSO PERCENTUALE UNICO SUI TEMPI DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE			
B.1	I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sull'importo stimato del corrispettivo complessivo posto a base di gara. Non sono previste offerte in aumento.	QT	5	
B.2	I concorrenti applicano un ribasso percentuale unico sul tempo di PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI . Non sono previste offerte in aumento. Il tempo previsto per la redazione del progetto esecutivo è pari a 60 giorni naturali e consecutivi mentre per l'esecuzione lavori è pari a 540 giorni naturali e consecutivi ; Il tempo offerto non potrà essere inferiore a 48 giorni per la redazione della progettazione esecutiva e 432 giorni per i lavori a decorrere dal verbale di consegna dei lavori. Offerte tempo inferiori saranno ricondotte al tempo minimo di 480 giorni (48+432).	QT	5	10
TOTALE A+B				100

TABELLA 1 - GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VIII.3) Valutazione delle offerte – metodo per il calcolo dei punteggi

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un *punteggio discrezionale nella colonna "D"* della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di *attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario*.

La rispondenza ai parametri valutativi è determinata secondo una scala di misurazione:

GIUDIZIO SULL'OFFERTA	COEFFICIENTE
Eccellente	0,91 ÷ 1,00
Ottima	0,81 ÷ 0,90
Distinta	0,71 ÷ 0,80
Buona	0,61 ÷ 0,70
Sufficiente	0,51 ÷ 0,60
Scarsa	0,31 ÷ 0,50
Insufficiente	0,01 ÷ 0,30
Gravemente insufficiente	0,00

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un *punteggio tabellare nella colonna "T"* della tabella, il relativo punteggio è assegnato, *automaticamente e in valore assoluto*, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano valutate dalla commissione giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell'assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo specifico criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato *un coefficiente pari a zero*.

Non sono ammesse varianti modificative della geometria dell'opera.

Per contro il Concorrente è invitato a proporre modifiche tecniche ed esecutive tali da conseguire gli obiettivi di riduzione tempi, economicità, durabilità e sostenibilità dell'opera.

Criterio	Criteri motivazionali
A	<p>Le offerte presentate dai concorrenti saranno valutate, rispettivamente, in ragione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - concretezza, attinenza, efficacia e della, più o meno, realizzabilità delle soluzioni migliorative e/o integrative formulate; - completezza, definizione e chiarezza degli elaborati proposti, con gli opportuni richiami normativi, ricavabile dal livello della definizione grafica, contabile e documentale delle proposte presentate; - innovazione ovvero le proposte devono essere connotate di originalità in relazione al progetto e, se possibile, in relazione al mercato degli appalti del settore; - specificità nel senso che le proposte migliorative / integrative siano state elaborate appositamente per l'appalto in corso e non siano proposte "standard"; - qualità complessiva delle soluzioni proposte; - modifiche progettuali migliorative e innovative più vantaggiose in termini di qualità ed efficienza; - implementazione di sistemi di monitoraggio e controllo; - maggiore durata del piano di controllo e assistenza post operam; - utilizzo di prodotti a elevato livello di rendimento, funzionalità e durabilità specificandone le differenze con quelli previsti in progetto; - utilizzo di prodotti di migliori qualità e prestazioni (anche certificati da organismi accreditati) e con minori costi di esercizio e di manutenzione; - vantaggi qualitativi derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte, anche in rapporto all'analisi costi-benefici; - migliore piano di azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri, per il controllo dell'erosione e delle sedimentazioni per le attività di cantiere e per la gestione dei rifiuti e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere; - migliore concezione organizzativa, della struttura tecnico-organizzativa e delle fasi di lavorazione che il concorrente intenda adottare e sviluppare per la sicurezza nei luoghi di lavoro; - efficace organizzazione operativa del cantiere stesso; - migliore coerenza con il PSC di progetto;

	<p>- migliori garanzie di sicurezza in termini di esecutività e modalità realizzative dei lavori;</p> <p>- migliore organizzazione operativa di cantiere, al fine di minimizzare i “livelli di disturbo” delle attività circostanti e ridurre l’impatto ambientale determinato dall’impianto del cantiere;</p> <p>- migliore comfort per i lavoratori ovvero migliori misure per l’umanizzazione del luogo di lavoro.</p> <p>Non verranno prese in considerazione le proposte e migliorie non conformi o che discordino significativamente dagli indirizzi progettuali e che non abbiano una diretta attinenza con la logica progettuale, ovvero che riguardino opere aggiuntive, ovvero che comportino la necessità di ottenere ulteriori pareri e autorizzazioni. Si rappresenta che le soluzioni proposte dal concorrente possono riguardare anche più criteri, se soddisfano contemporaneamente le specifiche dettate nel singolo criterio di valutazione.</p>
--	--

TABELLA 3 - CRITERI MOTIVAZIONALI

VIII.4) Riparametrazione e soglia di sbarramento

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Non è prevista soglia di sbarramento

VIII.5) Valutazione della «Offerta Economica»

B.1 Elemento Prezzo:

- a) l’elemento prezzo ai soli fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio è costituito dal ribasso percentuale **sull’importo dei lavori** posto a base di gara (**€ 6.650.000,00**), **comprensivo dei costi della manodopera, e al netto dei servizi tecnici e degli oneri della sicurezza, indicato in cifre e in lettere**, al netto degli oneri della sicurezza;
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
 - è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
 - è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
 - è attribuito il coefficiente intermedio applicando la seguente formula:

$$Cai = (Ri/Rmax)^{0,3}$$

- Cai = coefficiente attribuito all’offerta economica di ciascun Concorrente;
- Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente
- Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente

Il coefficiente Cai verrà espresso fino alla seconda cifra decimale, con l’arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque
Il coefficiente Cai andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

B.2. Tempo esecuzione

- a) l’elemento tempo è costituito dalla riduzione percentuale sul **tempo di esecuzione dei lavori e progettazione**.
- b) Il RdP/Seggio di gara attribuirà il punteggio in modo tabellare nel modo che segue:

	Punteggio
C.1.1 per riduzione fino al 10%	1
C.1.2 per riduzione fino al 10,01% al 15%	2
C.1.1 per riduzione fino al 15,01% al 20%	3
C.1.3 per riduzione fino al 20,01% al 25%	4
C.1.4 per riduzione fino al 25,01% al 30%	5

I criteri di calcolo saranno effettuati con il sistema di arrotondamento a 2 cifre di Excel.

VIII.6) Metodo per il calcolo dei punteggi

I punteggi saranno attribuiti da una commissione di gara, nominata secondo le modalità di cui all'art. 51 del Codice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi di cui alla precedente tabella, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore secondo la seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i*-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i*-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

I criteri di calcolo saranno effettuati con arrotondamento alla seconda cifra decimale all'unità superiore nel caso in cui il terzo decimale sia maggiore o uguale a cinque per ciascuna operazione effettuata per criterio e sub-criterio nonché per ciascun coefficiente provvisorio e definitivo di cui alla Tabella 2. Detta regola sarà applicata sia per il calcolo del punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica sia per il calcolo del punteggio totale da assegnare all'offerta

VIII.7 Criterio di individuazione, verifica ed esclusione delle offerte anormalmente basse

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.¹

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

¹ A supporto della scelta si riporta un passaggio della Relazione agli articoli e agli allegati del codice degli appalti presenti nella relazione della Camera dei Deputati ARRIVO 05 gennaio 2023 Prot: 2023/0000010/TN - Doc. firmato digitalmente da: Biagio Mazzotta. Al comma 1, si prevede che le stazioni appaltanti valutano, sulla base di un giudizio tecnico, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Si specifica, poi, che la stazione appaltante sia tenuta, nel bando o nell'avviso con cui si indice una gara, a indicare, compatibilmente con le disposizioni del codice, gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio sulla base del quale sottoporre a valutazione di anomalia una data offerta. Pertanto, il legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno pertanto utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dell'articolo e del codice, i criteri previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero i criteri e i parametri previsti all'allegato II.12 bis, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP *eventualmente avvalendosi del supporto della Commissione* ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Per la congruità del valore degli oneri aziendali interni della sicurezza si applicano le valutazioni contenute nel documento edito dall'Istituto ITACA del 19/02/2015 ad oggetto "Verifica di congruità degli oneri aziendali della sicurezza nei contratti di lavori pubblici – prime indicazioni operative", *per quanto compatibili*.

VIII.8) Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che, *avendo ottenuto il punteggio totale più alto, verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa in base alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto*, tenendo conto di quanto previsto nella presente SEZIONE.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

SEZIONE IX

CONTENUTO, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

IX.1) Regole per la presentazione dell'offerta e termine di validità dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate nella SEZIONE I e nelle "NORME TECNICHE DI UTILIZZO" <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/download-norme.php> di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

1. BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";
2. BUSTA "OFFERTA TECNICA";
3. BUSTA "OFFERTA ECONOMICA";

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente documento. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta dovrà essere trasmessa telematicamente a mezzo della piattaforma <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php> nello spazio relativo alla presente procedura, secondo le modalità descritte nei regolamenti disponibili al link https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/norme_tecniche.php nei termini prescritti dal seguente timing di gara:

TIMING GARA	DATA	ORA LOCALE
Termine ultimo per la richiesta chiarimenti	09/07/2024	18:00
Scadenza della gara - Termine ultimo perentorio di firma digitale documenti e caricamento archivi informatici (amministrativo, tecnico ed economico/temporale)	15/07/2024	Entro le 12:00
Apertura Busta amministrativa	15/07/2024	15:30

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto alla SEZIONE I.

Le Imprese che partecipano alla presente gara telematica esonerano espressamente la CUC, l'Amministrazione delegante ed il Gestore del Sistema, nonché i loro dipendenti e collaboratori, da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Si precisa, inoltre, che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo tali da anticipare la piena conoscenza dell'offerta economica prima dell'apertura degli archivi informatici in documenti non contenuti nell'archivio dedicato all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, sono da ritenersi irricevibili e pertanto **escluse** dalla gara. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.

In generale, la mancata presentazione degli archivi informatici nei termini e secondo le modalità indicate nella presente sezione comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per *180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla CUC. Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi i suddetti termini, salvo la disponibilità a prorogarla qualora richiesto dalla CUC.

Per la predisposizione dell'offerta valgono le seguenti regole generali:

- trattandosi di gara telematica, tutti i documenti dovranno essere in formato digitale, ai sensi dell'art. 1, lettera p) del Decreto Legislativo n°82/2005;
- la sottoscrizione della documentazione richiesta deve avvenire con firma digitale da parte dei soggetti in possesso dei poteri necessari per rappresentare gli operatori economici. È sufficiente anche un'unica firma digitale per più dichiarazioni o documenti, a condizione che siano contenuti in un'unica cartella compressa (formati RAR, ZIP e simili);

- tutta la documentazione da produrre (come a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la domanda di partecipazione, l'offerta, le autodichiarazioni e così via) deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000;
- le dichiarazioni sostitutive, per i concorrenti non aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, devono essere rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore;
- le dichiarazioni di cui alle SEZIONI IX.2, IX.3 e IX.4 potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione in uno con il presente o in mancanza su modelli propri del candidato purché riportanti tutte le dichiarazioni presenti nei suddetti modelli;
- il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti) e, nel caso di procuratore allega altresì copia conforme all'originale della relativa procura;
- la documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n°445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice;
- in caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- ai sensi degli artt. 19 e 31 del D.P.R. n°642/1972, i documenti non in regola con l'imposta di bollo saranno inviati alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e le conseguenti sanzioni amministrative. Si precisa che l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in modo virtuale mediante pagamento con modello F24 o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento; resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. E' consentito il ricorso alle esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.
- L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla

medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della CUC e/o dell'Amministrazione delegante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

IX.2) Contenuto della "BUSTA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

L'operatore economico dovrà inserire in piattaforma l'ARCHIVIO INFORMATICO 1 "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". Si precisa che la documentazione contenuta nella stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

L'archivio dovrà contenere quanto previsto nel seguito:

- A. Domanda di partecipazione alla gara** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura, redatta secondo il MODELLO A. Nel caso in cui non venga utilizzato il citato MODELLO è necessario che vengano dichiarati tutti gli elementi in esso riportati di interesse ovvero dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o GEIE cui all'art. 65, comma 2 lett. d), lett. e), f) g) e h), del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere compilata e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il GEIE e contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà essere indicata, a pena di esclusione, la categoria di lavori che si intende assumere e le rispettive quote di partecipazione.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- *Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. La domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.*
- *Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. La domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese retiste interessate all'appalto.*
- *Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica: l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. Conseguentemente, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dall'organo comune e assieme alla copia del contratto di rete costituiscono elementi idonei ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di*

partecipazione, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art.100 del Codice e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di imprese cooptate, la domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dalle stesse.

In caso di avalimento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

In caso di partecipazione del curatore del fallimento e delle imprese ammesse a Concordato, è necessaria la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e dell'Amministrazione delegante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto ea subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto..

A-bis dichiarazione titolare effettivo (modello A2-bis);

B. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) - LAVORI

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo generato dalla piattaforma.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di partecipazione e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

B-bis. DGUE dichiarazioni integrative per i lavori in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del **MODELLO 2BIS**. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE.

B-ter. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)- PROGETTAZIONE

Il progettista/i compila/ano il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che

partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

B-quater. DGUE dichiarazioni integrative per i progettisti in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del **MODELLO 2BIS**. Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante (o da altro soggetto dotato di potere di firma) di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE.

C. Dichiarazione in merito "all'insussistenza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia", in carta libera, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione del MODELLO 4. Tale dichiarazione può essere resa dal titolare/legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del DGUE che se ne assume la piena responsabilità ai sensi del comma 2, art. 47 del DPR 445/2000 oppure singolarmente da parte dei soggetti tenuti a renderla così come meglio elencati nella sezione "Istruzioni per la compilazione" del MODELLO 4.

C-BIS Modello 4/bis: dichiarazione familiari conviventi maggiorenni

D. Attestazione SOA I concorrenti devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella/e categoria/e e classifica/che adeguata/e alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o G.E.I.E. all'art. 65, comma 2 lett. d), lett. e), f) e h) del Codice, qualora sia stato già conferito il mandato, l'attestazione SOA deve essere presentata da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o il consorzio o il G.E.I.E., comprese le eventuali imprese cooptate.

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, valgono le stesse indicazioni date in precedenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento, in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, non in possesso dell'attestazione di qualificazione, Dichiarazione Sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale, previsti dal titolo III, parte II del Regolamento (resta fermo, fino al 31 dicembre 2013, il regime transitorio previsto dall'art.253, comma 9-bis del Codice).

E. Altre dichiarazioni sostitutive, rese in carta semplice ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445 e ss.mm.ii., con utilizzo preferibilmente dell'apposito MODELLO 5 o in alternativa al modello

proprio purché riportante tutti gli elementi presenti nel citato MODELLO 5. Le dichiarazioni vanno rese dai soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione.

F. Ricevuta attestante il versamento del contributo dovuto a favore dell'ANAC, effettuato nella misura e con le modalità indicate alla SEZIONE IX.6 del presente documento;

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022.

Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative riportate sul sito dell'Autorità al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022 dell'ANAC. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005

G. Documentazione di cui al punto VI.1 se dovuta;

H. Garanzia provvisoria di cui alla SEZIONE IX.5,

I. *In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, si rimanda a quanto previsto in precedenza*

J. Dichiarazione di cui al MODELLO 8 circa il consenso o il motivato diniego all'accesso agli atti della propria offerta tecnica da parte di altri concorrenti; in caso di assenza della presente dichiarazione, come specificato alla successiva SEZIONE XI, non si attiva il soccorso istruttorio di cui alla SEZIONE X.7 del presente documento, significando implicito consenso all'accesso agli atti dell'offerta tecnica;

K. Dichiarazione **composizione Gruppo Di Lavoro/Struttura Operativa** Allegato A6-Gruppo di lavoro

~~**L. Attestato di sopralluogo**, obbligatorio, pena esclusione, effettuato secondo le modalità indicate al punto II.4~~

in caso di avalimento:

M. In caso di AVVALIMENTO tutte le dichiarazioni e documenti di cui alla SEZIONE VI.5

solo nel caso di consorzio o G.E.I.E. già costituiti

N. atto costitutivo e statuto del consorzio o G.E.I.E. in copia, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

solo nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

O. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta.

O - bis. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio

solo nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o G.E.I.E. non ancora costituiti

P. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o G.E.I.E. ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- per ciascun operatore, l'indicazione della quota di partecipazione riferita alla categoria richiesta che sarà dallo stesso eseguita.

solo nel caso di contratto di rete

Q. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009:

- copia del contratto di rete, ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune) che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Q-bis. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009:

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del "CAD", recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun operatore economico concorrente;

Q-ter. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito*, copia del contratto di rete con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna operatore economico concorrente;

ovvero
- *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo*, copia del contratto di rete con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
 - la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascuna impresa aderente alla rete, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del Regolamento, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

nel caso di offerte presentate da Istitore o Procuratore

R. Originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura, nell'eventualità che l'offerta economica sia sottoscritta dall'istitore o procuratore, salvo che detta procura risulti dalla dichiarazione sostitutiva di cui alla precedente lettera A. Nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta dai soggetti sopraindicati gli stessi devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione secondo il MODELLO DGUE.

nel caso di operatori ammessi al concordato preventivo

- S.** estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese nonché che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
- T.** relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

In ogni caso, le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e G.E.I.E. di cui all'art. 65, comma 2 lett. d), lett. e), f) e h), nonché le imprese aderenti al contratto dirette di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), del Codice, devono, a pena di esclusione, indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio meglio disciplinata nella successiva SEZIONE X.7 del presente documento.

Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all'interno dell'archivio informatico relativo all'offerta economica.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000;
- costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto o concessione.

Le dichiarazioni saranno successivamente verificate in capo al soggetto aggiudicatario. Qualora, per effetto della verifica, si rilevi l'insussistenza dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara o la sussistenza di cause di esclusione o l'esistenza di misure "antimafia", la CUC, nel tramite del RdP e del RUP, segnalerà il fatto (oltre che all'A.N.A.C.) all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità ci si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni tecniche ed economiche da quest'ultimo proposte in sede di offerta. Ci si riserva comunque la facoltà di procedere alla verifica delle medesime dichiarazioni anche per soggetti non aggiudicatari.

IX.3) Contenuto della BUSTA "OFFERTA TECNICA"

Nella busta B – "Offerta Tecnica" dovrà essere inserita a pena di esclusione:

1. una relazione descrittiva costituita da max 40 (QUARANTA) cartelle in formato A4 e 6 (SEI) (eventuali) fogli in formato standard max A3 di elaborati grafici che illustrino le proposte migliorative del concorrente (carattere times new roman 11, interlinea 1,5);
2. computo metrico non estimativo (senza prezzi) delle sole migliorie proposte;
3. quadro di raffronto con il progetto a base di gara, non estimativo (senza prezzi);
4. quadro sinottico riepilogativo, qualitativo e quantitativo, di tutte le migliorie offerte rispetto al progetto posto a base di gara, sostitutive e/o integrative, costituito da massimo 3 cartelle A3, al fine di consentire un più chiaro e agevole apprezzamento delle proposte migliorative offerte.

Tali relazioni potranno essere eventualmente corredate da schede tecniche e/o descrittive delle caratteristiche tecniche, qualitative e prestazionali dei materiali offerti

Si precisa che:

- ◆ La relazione tecnica dovrà essere articolata seguendo l'ordine sopra indicato del presente paragrafo, in modo da consentire la valutazione secondo i sub-criteri di valutazione previsti dal presente disciplinare di gara.
- ◆ Nel computo delle pagine non si terranno in considerazione le copertine e l'eventuale indice della relazione.
- ◆ In caso di relazioni superiori alle 40 (quaranta) facciate, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio.
- ◆ Gli allegati alla relazione non potranno comunque essere complessivamente composti da più di 20 (dieci) facciate. Nel caso in cui il numero di pagine degli allegati sia superiore a 20, le pagine eccedenti non saranno prese in considerazione ai fini dell'assegnazione del punteggio.

L'Operatore Economico dovrà esplicitare con chiarezza tutti gli elementi utili e le specifiche tese a consentire una sintetica ed immediata individuazione e valutazione di quanto il concorrente intende proporre, tenuto conto di quanto richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle componenti dei criteri qualitativi richiesti

all'Offerta Tecnica e, **a pena di esclusione**, non deve recare alcun riferimento al prezzo offerto, alla sua composizione/scomposizione, ovvero elementi che consentono di desumere in tutto o in parte l'Offerta Economica del concorrente, e non potranno essere presentate più soluzioni alternative per uno stesso elemento.

Tutto quanto indicato nella Relazione tecnico-descrittiva dell'Offerta Tecnica, sarà inteso quale specifica degli obiettivi che il concorrente vuole perseguire per dare il lavoro qualitativamente soddisfacente.

Qualora l'Offerta Tecnica non riportasse le notizie utili ed esaurienti per la valutazione parziale o totale degli elementi di natura qualitativa di seguito elencati, la Commissione Giudicatrice non attribuirà alcun punteggio in relazione all'elemento non trattato.

Le proposte tecniche dovranno essere esclusivamente migliorative del progetto posto a base di gara, non dovranno in alcun modo variare o modificare l'indennità e le caratteristiche sostanziali del progetto, né comportare aggravio di costi, direttamente o in modo indotto, per la Stazione Appaltante.

Le migliorie proposte in sede di Offerta Tecnica, in caso di aggiudicazione, costituiranno parte integrante del progetto esecutivo e delle prestazioni di contratto. Non saranno accettate dalla Stazione Appaltante successive variazioni. La Direzione dei lavori sarà legittimata, tra l'altro, a sospendere il cantiere in danno dell'appaltatore in caso di mancato rispetto di quanto proposto in sede di Offerta Tecnica. Analogamente non saranno immessi in cantiere materiali difformi da quelli previsti.

In ogni caso il concorrente rimane obbligato - ove risultasse aggiudicatario - ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere modificate dalle varianti introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento dei tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

Il concorrente dovrà, altresì, presentare una dichiarazione con la quale autorizzi l'Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso- ai sensi del D.Lgs. n. 241/90 e s.m.i., a rilasciare copia di tutta la documentazione tecnica, ovvero dovrà indicare con precisione le parti relative all'Offerta Tecnica che dovranno essere oscurate poiché coperte da segreto tecnico/commerciale, e tale posizione contraria all'ostensione andrà debitamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35 co.4 lett. a) del Codice.

La mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità afferente l'offerta tecnica comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

NOTE:

- 1** sono ammesse offerte migliorative che possono consistere in opere e attività complementari a quelle oggetto di appalto, nonché opere e forniture aggiuntive che, senza incidere sulla struttura e tipologia del progetto a base di gara, investono singole lavorazioni o aspetti tecnici dell'opera, senza che le stesse modifichino il progetto da un punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, tali da richiedere ulteriori autorizzazioni o titoli abilitativi rispetto a quelli già presenti.
- 2** Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa capogruppo/mandataria; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti l'Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei.

- 3** Tutto quanto contenuto nella busta “Offerta Tecnica”, dovrà essere redatto in lingua italiana.

Si precisa inoltre, che:

- a) *Quanto offerto in sede di gara per tutti i criteri e sub criteri assume efficacia contrattuale vincolante per l'appaltatore, nessuna delle caratteristiche tecniche di progetto, come indicato nelle voci di elenco prezzi e nei grafici e documenti progettuali, deve subire peggioramenti a fronte del miglioramento di talune caratteristiche proposte dal concorrente nell'offerta tecnica, inoltre le caratteristiche dei materiali e dei prodotti proposti dal concorrente, qualora ritenute valide dalla commissione, dovranno essere esattamente quelle indicate e specificate nelle schede tecniche proposte in sede di gara; eventuali carenze dell'offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni dell'Appaltatore, non potranno essere oggetto di richiesta di maggiorazioni del prezzo contrattuale e di qualsiasi altro genere.*
- b) *In caso di aggiudicazione dell'appalto tutta la documentazione prodotta diventerà documento contrattuale che l'appaltatore, nel corso di esecuzione del servizio, sarà tenuto ad osservare e realizzare*
- c) *per migliorie tecniche offerte, si intende un miglioramento oggettivo, anche in termini di efficienza e funzionalità rispetto a quanto previsto dalla Stazione Appaltante nel proprio progetto esecutivo posto a base di gara.*

Si precisa, infine, che tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione dell'offerta, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE:

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari e GEIE, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

In caso di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto.

In caso di impresa/e cooptata/e, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dalla/e stessa/e

È vietato tassativamente far riferimento o presentare, **a pena di esclusione**, valutazioni economiche e/o riferimento ai tempi/prezzi delle migliorie proposte.

I documenti presentati, formanti la proposta del concorrente, costituiranno la componente dell'offerta sulla quale la Commissione giudicatrice procederà all'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione di cui alla SEZIONE VIII del presente documento. La mancata presentazione in sede di gara di uno o più degli elaborati sopra elencanti non costituisce motivo di esclusione ma determina la mancata attribuzione del relativo punteggio da parte della Commissione. Sempre relativamente alla predetta documentazione, la presenza di elaborati irregolari ovvero difformi da quanto innanzi richiesto non determina l'esclusione del concorrente dalla gara, ma la relativa offerta tecnica può essere valutata per i soli elaborati regolarmente redatti e conformi al presente bando-disciplinare e, in particolare, se tutti i documenti afferenti a uno specifico criterio di valutazione non risultassero regolari, al concorrente è assegnato per tale criterio un punteggio pari a zero.

Gli impegni assunti con la documentazione di cui sopra costituiranno obbligazioni contrattuali.

Il concorrente con la presentazione dell'offerta assume l'obbligo di adeguare a proprie cure e spese tutti gli elaborati progettuali interessati dalle miglorie proposte, se ritenuto necessario dal RUP e su richiesta di quest'ultimo.

Si precisa che:

1. le eventuali proposte di miglorie e/o integrative dovranno, in ogni caso, presentare elementi di convenienza per l'Amministrazione delegante; non saranno considerate valide le proposte non adeguatamente motivate e documentate, nonché quelle formulate in difformità a quanto sopra indicato; in tutti i casi così definiti, il punteggio dalla Commissione attribuito in relazione ai criteri di valutazione sarà pari a 0 (zero). In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, l'Amministrazione delegante non terrà affatto conto della proposta progettuale migliorativa/integrativa e, quindi, il progetto esecutivo predisposto posto a base d'asta costituirà il "progetto di contratto";
2. in caso di aggiudicazione dell'appalto, gli elaborati progettuali dell'offerta tecnica redatti dal concorrente saranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati; la relativa progettazione esecutiva che verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dall'Amministrazione delegante, rappresenterà il "progetto di contratto", rispetto al quale il concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione del progetto redatto dall'Amministrazione delegante;
3. nessun compenso spetta agli operatori economici offerenti per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi e di ogni altro servizio, onere e prestazione che si sono resi necessari al fine della formulazione dell'offerta, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione delegante;
4. le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della vigente disciplina legislativa e regolamentare e costituiranno integrazioni alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara;
5. il concorrente assume l'onere di ingegnerizzazione dell'intero progetto relativamente ai miglioramenti proposti a livello esecutivo, comprensivi anche dell'aggiornamento ed adeguamento del PSC.

Le proposte migliorative, successivamente all'aggiudicazione, dovranno essere corredate della progettazione esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica e di ogni eventuale autorizzazione da parte di altre amministrazioni sovra comunali se dovute.

Si precisa che:

6. nessun onere di progettazione, allaccio e funzionamento o di qualunque altro costo verrà riconosciuto ai concorrenti per le proposte da loro presentate, svincolando l'amministrazione da eventuali richieste economiche;
7. le varianti migliorative e le integrazioni tecniche – fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera – dovranno essere finalizzate a migliorare la manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ottimizzare il costo globale di costruzione, manutenzione e gestione.

Gli impegni assunti nella formulazione dell'offerta costituiscono impegno contrattuale ed il loro mancato rispetto in fase esecutiva comporterà l'incameramento, anche parziale, della polizza e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Se sarà presentato materiale in misura superiore a quanto richiesto la Commissione esaminerà comunque solo il materiale richiesto, scelto tra quanto inviato.

IX.4) Contenuto della BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La busta “OFFERTA ECONOMICA” deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti firmati digitalmente dal concorrente, la seguente documentazione:

1. **Una dichiarazione (Modello 6)**, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, **pena l'esclusione dalla gara, contenente:**

a. **Una dichiarazione (Modello 6)**, sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, **pena l'esclusione dalla gara, contenente:**

a.1: il ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera, al netto **dei costi dei servizi di ingegneria e degli oneri della sicurezza** indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso offerto indicato in lettere e non sarà ammessa alcuna rettifica ai valori offerti non essendo considerato errore materiale. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. A pena di esclusione, il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9, del Codice.

Si precisa che:

- a) Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'amministrazione procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110 del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta oppure prima dell'aggiudicazione;
- b) In tema di costi della manodopera, in sede di eventuale verifica della congruità dell'offerta. Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera indicati nella presente lettera d'invito-disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Allineandosi con quanto previsto dal Bando tipo n. 1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, così come precisato nella nota illustrativa al citato Bando tipo, è stato ritenuto più agevole applicare il ribasso ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso

Si precisa, inoltre, che l'omessa indicazione della percentuale di ribasso è motivo di esclusione. Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2 del Disciplinare di gara. In caso di ricorso all'istituto dell'Avalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

La percentuale di ribasso potrà riportare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di offerte con tre o più decimali, il ribasso offerto sarà preso in considerazione fino alla seconda cifra decimale qualunque sia il valore della terza. Nel caso di ribasso con meno di tre cifre decimali, le cifre mancanti saranno considerate pari a zero.

Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta, debitamente sottoscritta dal titolare e/o dal legale rappresentante, ovvero dal suo procuratore, contenente la **misura della percentuale di ribasso offerto**, espresso in cifre ed in lettere, sull'importo dei lavori

posto a base di gara e soggetto a ribasso, al netto degli oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso.

a.2: i giorni di PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE proposti rispetto a quelli indicati nel progetto posto a base di gara

2. **Un Cronoprogramma** delle attività in forma di diagramma di Gantt-Pert, da rappresentare su un foglio di formato massimo A2.
3. **Una Relazione tecnica**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che illustri le metodologie adottate per la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori.
La relazione dovrà specificare le modalità organizzative proposte dall'offerente atte a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere nei tempi offerti. Non saranno prese in considerazione riduzioni dei tempi che non siano analiticamente suffragate dal contenuto tecnico della Relazione, ovvero che appaiano artificiose o non sufficientemente dimostrate e motivate.
Nel calcolo del tempo i concorrenti dovranno tenere conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
4. **Computo metrico estimativo delle sole migliorie proposte**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le sole opere previste nelle migliorie, con i relativi prezzi di progetto ed analisi;
5. **Computo Metrico Estimativo Globale**, redatto con le stesse modalità di quello progettuale, nel quale dovranno essere riportate le opere immutate e le opere previste nelle migliorie, portando in detrazione le opere progettuali eventualmente sostituite o migliorate, con riferimento all'intero appalto e, quindi, non suddiviso per sub criteri. L'importo finale di questo computo deve coincidere con il prezzo offerto (quindi già ribassato) dal concorrente nella propria offerta economica (MODELLO 6); in caso di differenza tra i due importi, ai fini dell'attribuzione del punteggio vale unicamente il ribasso offerto dal concorrente nell'offerta economica (MODELLO 6) e, in caso di aggiudicazione, sarà compito dell'Amministrazione delegante chiedere le necessarie correzioni al computo.

Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca dell'impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in aumento, e pertanto saranno escluse dalla procedura di gara.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.

I documenti sopra riportati devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle mandanti"*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta digitalmente e congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. e), f), h) del comma 2 dell'art.65 del Codice.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g), del Codice si rimanda a quanto indicato alla precedente SEZIONE IX.2 del Disciplinare di gara.

IX.5) Garanzia provvisoria

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, a favore dell'Amministrazione delegante.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi del comma 6, dell'art. 93, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del Decreto Legislativo n°159/2011.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n°231/2007, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Deve essere intestata alla Stazione Appaltante: Comune di CASORIA (Na)

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Amministrazione delegante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (Allegato A - Schemi Tipo) n°31 del 19/01/2018 pubblicato nel supplemento ordinario n°16/L della G.U.R.I. del 10/04/2018;
- d. essere prodotta mediante documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del Decreto Legislativo n°82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare

- il garante; in alternativa mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n°82/2005;
- e. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
 - f. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della CUC e/o dell'Amministrazione delegante.
 - g. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della CUC e/o dell'Amministrazione delegante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

L'importo della garanzia provvisoria può essere ridotto così come disciplinato dall'art. 93, comma 7, del Codice.

Nel caso ci si avvalga di una delle ipotesi di riduzione di cui al succitato art. 93, comma 7, del Codice è necessario allegare alla domanda di partecipazione l'originale o la copia della/e certificazione/i posseduta/e. Si precisa che in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della già menzionata certificazione. Nel caso di partecipazione in RTI verticale o consorzio, invece, la riduzione della garanzia provvisoria si applica limitatamente alla quota di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici, tra le imprese riunite, dotati della certificazione. Il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

A pena di esclusione dalla gara, in caso di RTI, consorzi ordinari o GEIE da costituire, la garanzia deve essere intestata al raggruppamento, deve indicare tutti i soggetti facenti parte dello stesso ed essere costituita e sottoscritta solo dal capogruppo; nel caso di consorzio stabile deve essere costituita e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio.

La CUC, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia. Nei confronti dell'aggiudicatario, la garanzia è automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della già menzionata certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

IX.6) Contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 220,00 (DUECENTOVENTI/00) secondo le modalità di cui alla delibera Anac n. 621 del 20 dicembre 2022 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Tale versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità operative riportate sul sito dell'Autorità al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Il pagamento del contributo nella misura sopraindicata costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. I concorrenti sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, allegando in caso di pagamento "on line" la ricevuta di pagamento, in caso di pagamento in contanti lo scontrino in originale del versamento effettuato e in caso di bonifico la relativa ricevuta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, sarà accertato il pagamento mediante consultazione del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera n. 464/2022 dell'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente sarà escluso dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge n°266/2005.

SEZIONE X ESPLETAMENTO DELLA GARA

X. 1) Operazioni di gara

La prima seduta ha luogo il giorno 15/07/2024, alle ore 15.30

La giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso della non necessarietà, nell'ambito delle procedure telematiche, di sedute pubbliche per l'apertura delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; id. 25 novembre 2016, n. 4990; TAR Sardegna 665/2017). Tale orientamento risulta trafuso, a livello normativo, nell'art. 58 del d.lgs 50/2016, che non ha codificato, in relazione alle procedure gestite in forma telematica, alcuna fase pubblica.

Pertanto, **le date delle sedute di gara**, che avranno luogo presso la sede operativa della Centrale Unica di Committenza dell'area nolana – in Camposano alla Via Trivice d'ossa 28, saranno rese note agli operatori economici partecipanti mediante apposita comunicazione trasmessa per il tramite della sezione "COMUNICAZIONI" della PIATTAFORMA E- PROCUREMENT - ma **si svolgeranno a PORTE CHIUSE**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.

X. 2) Verifica documentazione amministrativa

Nella prima seduta il Rdp/seggio di gara nominato ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente documento;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il Responsabile della Procedura di gara/seggio di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui alla precedente SEZIONE X.9;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della CUC e dell'Amministrazione delegante.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

X. 3) Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

X. 4) Valutazione delle offerte tecniche ed economiche

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, che coincide con la prima seduta salvo l'attivazione del soccorso istruttorio, è comunicata tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi della precedente SEZIONE.

La commissione giudicatrice, alla quale il RdP ha consegnato la documentazione contenuta nella Busta "Offerta tecnica", procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente documento. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il RdP/Seggio di gara/Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità riportate nelle sezioni precedenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il RdP/Seggio di gara/Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte ai punti precedenti e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, il seggio di gara procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La CUC comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste alla SEZIONE I.

Il Rdp/Commissione giudicatrice/Seggio di gara rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui alla presente SEZIONE i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Rdp/Commissione giudicatrice/Seggio di gara, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile della Procedura di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, Il Rdp/Commissione giudicatrice/Seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della Procedura di gara i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economico dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

X. 6) Verifica di anomalia delle offerte

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione tecnica, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.²

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora venga accertato che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stessa può essere esclusa unicamente per questo motivo soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla CUC, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 T.F.U.E. La CUC esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

X. 7) Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

² A supporto della scelta si riporta un passaggio della Relazione agli articoli e agli allegati del codice degli appalti presenti nella relazione della Camera dei Deputati ARRIVO 05 gennaio 2023 Prot: 2023/0000010/TN - Doc. firmato digitalmente da: Biagio Mazzotta. Al comma 1, si prevede che le stazioni appaltanti valutano, sulla base di un giudizio tecnico, la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa. Si specifica, poi, che la stazione appaltante sia tenuta, nel bando o nell'avviso con cui si indice una gara, a indicare, compatibilmente con le disposizioni del codice, gli elementi specifici in base ai quali svolgere il giudizio sulla base del quale sottoporre a valutazione di anomalia una data offerta. Pertanto, il legislatore non ha predeterminato una soglia di valutazione ex ante di anomalia, ma ha rimesso la relativa indicazione alle stazioni appaltanti, le quali nella loro discrezionalità potranno pertanto utilizzare, nei limiti in cui siano compatibili con le altre disposizioni dell'articolo e del codice, i criteri previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero i criteri e i parametri previsti all'allegato II.12 bis, ovvero ancora i diversi e nuovi criteri o parametri individuati dalle stesse stazioni appaltanti

Il Rdp/Commissione giudicatrice/Seggio di gara invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile della Procedura di gara al termine del relativo procedimento. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 57, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale o dai contratti collettivi.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente documento.

La stipula del contratto avviene entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato "modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

X.8) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di cui alla SEZIONE VI avverrà attraverso l'utilizzo del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), come sancito dalla Delibera n. 262/2023 dell'ANAC.

Per la comprova dei requisiti di idoneità non gestiti da FVOE, il Rdp acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, potranno essere eseguiti controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di

legge. Saranno esclusi dalla gara i soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente documento con conseguente applicazione delle norme vigenti.

X.9) Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Non darà luogo all'esclusione dalla gara né all'attivazione del soccorso istruttorio la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo". In quest'ultimo caso si procederà all'attivazione dell'iter per la regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo così come previsto dalla legge (art. 19 del DPR n°642 del 26/10/1972, come sostituito dall'art. 16 del DPR n°955 del 30/12/1982).

Si rammenta che non può applicarsi soccorso istruttorio e, pertanto, si procederà all'esclusione dell'offerta laddove:

- gli archivi informatici contenenti, rispettivamente, la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economico/temporale non siano stati trasmessi attraverso la Piattaforma di e-procurement entro il termine riportato nel timing di gara;
- la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

In caso di attivazione del soccorso istruttorio, ai fini della sanatoria, la CUC, assegna al concorrente un termine congruo, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, così come risultante dai lavori della Commissione. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla CUC l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Il soccorso sarà attivato mediante la stessa piattaforma telematica <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php> in un apposito spazio dedicato all'interno della stessa procedura di gara.

SEZIONE XI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

SEZIONE XII ULTERIORI DISPOSIZIONI

XII.1) Condizioni di esecuzione e documenti propedeutici alla stipula del contratto

In considerazione della particolare tipologia dell'intervento per il presente appalto sussiste obbligo di progettazione in BIM.

Il progetto esecutivo dovrà essere redatto secondo le prescrizioni dell'autorizzazione della Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana di Napoli ex art. 21 del D. Lgs. 42/2004 ottenuta al Comune di Casoria sul PFTE (Progetto di Fattibilità tecnica ed economica) posto a base di gara. Prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere ottenuta la nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004, onere a carico delle Società affidataria del servizio di progettazione esecutiva.

È fatto salvo ogni altro termine discendente dall'applicazione delle procedure necessarie a garantire la legalità negli appalti. I termini relativi alla contabilità dei lavori e le modalità di pagamento del prezzo d'appalto sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Amministrazione delegante, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La mancata osservanza, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi di cui alle suddette clausole comporterà l'applicazione delle sanzioni all'uopo previste, fino alla rescissione del contratto di appalto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del DPR n°252 del 03/06/1998, si procederà ai sensi dell'articolo 110 del Codice.

L'aggiudicatario dovrà presentare, entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione delegante dell'esito di gara, i seguenti documenti:

- in caso di aggiudicazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o di un consorzio ordinario di concorrenti, l'aggiudicatario dovrà presentare il relativo mandato e la connessa procura;
- in caso di soggetti di altri Stati, dovrà essere prodotta documentazione e/o certificazione equipollente in corso di validità;
- dichiarazione con la quale si indicano le modalità di pagamento e si designano le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo anche per effetto di cessioni di credito preventivamente accettate dall'Amministrazione delegante;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore redigerà e consegnerà al committente:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando non sia previsto dal Decreto Legislativo n°81/2008;
- un piano operativo di sicurezza riguardante le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al PSC esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del Decreto Legislativo n°81/2008.

Tali documenti formeranno parte integrante del contratto di appalto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi:

- alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo punto XIII.3.1), nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, si applica l'articolo 53 del Codice;
- alla sottoscrizione del contratto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, viene attivata la procedura prevista dall'articolo 117, comma 6, del Codice con contestuale comunicazione all'ANAC; il mancato pagamento dei diritti di segreteria e delle spese di registrazione, come quantificate al punto precedente, equivale a mancata sottoscrizione del contratto.

L'aggiudicatario deve inoltre presentare le garanzie e coperture assicurative di cui al successivo punto XII.2 secondo i termini ivi indicati.

XII.2) Garanzie e coperture assicurative

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire:

- garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'articolo 117 del Codice;
- polizza di assicurazione ai sensi dell'articolo 106, comma 10, del Codice;

XII.2.1) Garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del Codice, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale garanzia è del 10% dell'importo contrattuale, aumentata (in caso di ribasso d'asta superiore al 10%) di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; (in caso di ribasso superiore al 20%) di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È fatta salva la riduzione in applicazione dell'articolo 93, comma 7, del Codice.

La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 117 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione delegante.

Tale garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 117, comma 6 del Codice la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

XII.2.2) Polizza assicurativa CAR

Ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del Codice, l'esecutore del contratto è altresì obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno dieci giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a stipulare e consegnare all'Amministrazione delegante una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione delegante stessa da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve:

- prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
- essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 8.000.000,00

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, comma 5, del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

XII.2.3) Revisione prezzi

È ammessa la revisione dei prezzi prevista dall'articolo 60 del Decreto Legislativo n°36/2023.

SEZIONE XIII CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Regionale per la Campania, Sezione Napoli.

SEZIONE XIV TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel seguito.

Titolare del trattamento per la CUC è il dott. Vincenzo CAPRIO, reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

Titolare del trattamento per l’Amministrazione delegante è il RUP reperibile ai contatti di cui alla SEZIONE I.

I dati potranno essere comunicati a:

- personale della CUC e dell’Amministrazione delegante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza alla CUC e all’Amministrazione delegante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- soggetti esterni facenti parte della Commissione di aggiudicazione e di collaudo;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall’art.35 del Codice e dalla Legge n°241/1990 e s.m.i.

La CUC consentirà l’accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all’art. 53, commi 2 e 5, del Codice, ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal citato art.35, l’accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede “*in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto*”.

A tale riguardo la ditta, con la partecipazione alla presente gara, autorizza la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della Legge n°241/1990.

* * * * *

I dati personali sono raccolti e trattati dalla CUC e dall’Amministrazione delegante esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza del concorrente e dei suoi diritti.

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati esclusivamente per l’adempimento di funzioni istituzionali, amministrative e contabili, relativamente al perfezionamento e alla gestione del contratto stipulato.

Modalità di trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l’adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali. Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che la CUC e l’Amministrazione delegante possano dar corso alle richieste dell’interessato. I dati possono essere comunicati: a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati non sono diffusi.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del trattamento della CUC e dall'Amministrazione delegante.

L'interessato, ovvero il concorrente gode, tra l'altro, dei seguenti diritti:

- *richiedere la conferma dell'esistenza o meno alla CUC e all'Amministrazione delegante di dati personali che lo riguardano;*
- *ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;*
- *richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e le modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
- *ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
- *ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati che lo riguardano;*
- *opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.*

Il Responsabile della CUC
f. to dott. Vincenzo CAPRIO

ALLEGATI:

- Allegato A - Domanda di partecipazione
- Allegato A.1 - modello domanda di partecipazione progettisti
- Allegato A2-BIS Titolare effettivo
- Allegato 02. Bis Dichiarazioni integrative al DGUE_progettisti
- MODELLO 3 – Dichiarazioni integrative
- MODELLO 4 - Dichiarazione antimafia
- MODELLO 4bis_ Dichiarazioni familiari conviventi
- MODELLO 5 - Clausole speciali ed altre dichiarazioni
- MODELLO 6 - Offerta economico temporale
- MODELLO 7 - Dichiarazione impresa ausiliaria
- MODELLO 8 - Dichiarazione sull'accesso agli atti
- SCHEDE GRUPPO DI LAVORO
- Elaborati progettuali in un unico archivio .zip

ABBREVIAZIONI, RIFERIMENTI NORMATIVI E CONVENZIONI:

- RUP - Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Amministrazione delegante
- RdP - Responsabile del Procedimento di gara nominato dall'Amministrazione competente delegata
- CUC – Centrale Unica di Committenza dell'area nolana
- CODICE - Decreto Legislativo n°36/2023
- AMMINISTRAZIONE COMPETENTE DELEGATA - Si intende la CUC
- AMMINISTRAZIONE DELEGANTE - Si intende l'amministrazione di cui alla SEZIONE I.1
- PIATTAFORMA – <https://cucagenziaareanolana.tuttogare.it/index.php>
- CCIAA - Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione
- SOA - Società Organismo di Attestazione
- DGUE - Documento di Gara Unico Europeo
- CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale